DISPOSIZIONE PER LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI DELLA FIPIC

Approvato dal Consiglio Federale il 21/12/2022

Pubblicato sul sito internet federale il 05/01/2023

ART. 1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento contiene le disposizioni relative all'istituzione, pubblicità e funzionamento dell'albo fornitori della FIPIC.

Nell'albo fornitori sono ammessi gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 80, 83 e 84 d.lgs 50\2016 (di seguito, codice) che possono essere invitati a partecipare alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui agli artt. 36 e 63 del codice, nonché ai sensi del vigente regolamento di amministrazione e contabilità della Federazione.

Ai sensi della normativa vigente in tema di appalti pubblici, l'albo fornitori potrà essere utilizzato dalla FIPIC ove non venga fatto ricorso a procedure diverse, nei seguenti casi:

- affidamenti diretti;
- procedure negoziate;
- altri casi previsti e consentiti dalla legge.

Resta ferma la facoltà per la FIPIC di non ricorrere agli operatori economici iscritto all'albo fornitori qualora ricorrano specifiche circostanze, di cui si dovrà dare atto nel relativo deliberato di affidamento e\o d'incarico.

I soggetti interessati all'iscrizione potranno presentare la domanda in qualsiasi momento, essendo l'albo fornitori, a tutti gli effetti, sempre aperto. L'iscrizione di ciascun operatore economico sarà soggetta ad aggiornamento annuale.

È in ogni caso fatta salva la facoltà della FIPIC di stabilire la cessazione dall'albo fornitori in ogni tempo, previa comunicazione agli iscritti.

ART. 2 SEZIONI

L'albo fornitori è strutturato nelle seguenti sezioni:

a) fornitori di beni o servizi;

b) aziende esecutrici di lavori;

c) prestatori di servizi tecnici;

d) altri professionisti.

All'interno di ciascuna sezione, l'albo fornitori è articolato in categorie di specializzazione – tipologie di lavori – servizi – forniture.

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI

Possono chiedere l'iscrizione all'albo fornitori i seguenti soggetti:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma di legge;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 ter codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 45, co. 2 lett. c), del codice;

d) i liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e ss. mm. ii;

e) Le società di professionisti.

Resta inteso che, in riferimento ai soggetti di cui alle precedenti lettere d) ed e), indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto interessato all'iscrizione, gli incarichi che saranno affidati dalla FIPIC dovranno essere eseguiti da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

ART. 4 LIMITI NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E NELLE FORNITURA DELLE PRESTAZIONI

Fatta in ogni caso salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 80 del codice, i soggetti interessati potranno proporre domanda di iscrizione all'albo fornitori con le seguenti limitazioni:

- È vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- È vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e quale componente di consorzi:
- È vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- È vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'albo fornitori;
- È vietata la presentazione di domanda per società nelle quali uno o più dipendenti e\o amministratori della FIPIC, o loro parenti e\o affini di primo grado;
- È vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione da parte di un soggetto sia nella qualità di libero professionista singolo, sia associato;
- È vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione da parte di più associati della medesima associazione professionale.

ART. 5 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Per essere iscritti all'albo fornitori, gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti e dichiarare i dati e le informazioni di seguito indicati:

- Iscrizione nel registro delle imprese, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o nell'albo nazionale delle cooperative e\o presso i competenti ordini professionali;
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice e ss.mm.ii.

In particolare:

a) Per l'iscrizione all'elenco dei fornitori di beni e servizi:

- Capacità economica e finanziaria concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria o sottocategoria, negli ultimi tre esercizi finanziari;

b) Per l'iscrizione all'elenco delle aziende esecutrici di lavori:

- Possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 D.P.R. 207\2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00.
- Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00.
- Certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

c) Per l'iscrizione all'elenco dei professionisti:

- Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;
- Indicazione dell'importo massimo dei servizi analoghi espletati negli ultimi tre anni;
- Livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

ART. 6 MODALITA' DI ISCRIZIONE

L'albo fornitori della FIPIC è un elenco aperto che consente a tutti i soggetti interessati all'iscrizione di presentare domanda in qualsiasi momento.

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà effettuare il pagamento tramite bonifico bancario (IT15R0100503309000000000568) di euro 30,00 da rinnovarsi ogni anno entro il 31 gennaio e compilare apposita domanda esclusivamente sul modello allegato ed inviata alla FIPIC, unitamente alla ulteriore documentazione, solo a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: fipic@pec.it

L'operatore economico riceverà conferma dell'avvenuta iscrizione a mezzo posta elettronica certificata utilizzato per la richiesta di iscrizione ed indicato sulla domanda di iscrizione, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della domanda di iscrizione.

Dalla data di notifica dell'avvenuta iscrizione decorreranno tutti gli effetti dell'iscrizione.

Non saranno prese in considerazione domande di iscrizione presentate con modalità diverse.

La FIPIC non potrà essere ritenuta responsabile del mancato invio o dell'invio di documentazione errata o di eventuali imprevisti di altra natura imputabili a terzi od a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 7 VERIFICHE

Le domande di iscrizione all'albo fornitori saranno valutate dalla FIPIC sulla base di quanto autodichiarato.

L'ammissibilità della domanda di iscrizione, ovvero l'inammissibilità della stessa, verrà comunicata a mezzo posta elettronica certificata a ciascun operatore.

La FIPIC effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti autodichiarati in sede di iscrizione. Nel caso in cui tali verifiche avessero esito negativo, l'operatore economico sarà cancellato dall'albo fornitori ai sensi del successivo articolo 8 e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

ART. 8 VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI

L'iscrizione all'albo fornitori ha validità annuale, a decorrere dalla data indicata nella conferma di avvenuta iscrizione. Nel periodo di validità dell'iscrizione all'albo fornitori, la FIPIC ha la facoltà di procedere alla sospensione qualora l'operatore economico:

a) Abbia conseguito un peggioramento dei requisiti generali nonché dei requisiti di ordine speciale dichiarati in sede di iscrizione;
b) Non sia più in possesso anche di uno soltanto dei requisiti generali di cui all'art. 80 del codice e di quelli speciali dichiarati in sede di iscrizione;
c) Abbia omesso ovvero ritardato la segnalazione delle variazioni e\o l'invio dei documenti di cui al successivo articolo 9.

L'atto di sospensione è efficace fintantochè non siano venuti meno i motivi che lo abbiano determinato.

Nel caso di sospensione è preclusa la presentazione di nuova domanda di iscrizione, come la possibilità di presentare offerte e\o acquisire commesse nelle procedure per le quali la FIPIC si avvale dell'albo fornitori.

Nel periodo di validità dell'iscrizione all'albo fornitori, la FIPIC ha inoltre facoltà di procedere alla cancellazione dell'operatore economico qualora il soggetto iscritto:

a) Abbia ceduto a terzi un contratto, ovvero ne abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale senza preventiva autorizzazione della FIPIC;
b) Non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
c) Incorra nell'arto del periodo di validità dell'iscrizione in una)1) sospensione;
d) Sia responsabile di gravi inadempienze contrattuali;
e) Abbia rinunciato, senza giustificato motivo, alla sottoscrizione di un contratto o di un incarico;
f) Non abbia assolto con puntualità e diligenza al contratto o all'incarico affidato;
g) Non abbia aggiornato con cadenza annuale la propria iscrizione;
h) Non presenti alcuna offerta a seguiti di tre inviti nell'arco di un biennio;
i) Ne faccia espressa richiesta per iscritto con comunicazione da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata.

L'operatore economico nei cui confronti sia stata disposta la sospensione dall'albo fornitori, può presentare apposita istanza di revoca della sospensione medesima corredata dalla documentazione ritenuta idonea a dimostrare il venir meno delle cause che avevano originato la sospensione dall'albo fornitori.

Nel caso di cancellazione disposta per mancanza di uno dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice e di quelli di ordine speciale, l'operatore economico non può presentare una nuova domanda di iscrizione prima di avere nuovamente conseguito i requisiti. Negli altri casi, la nuova domanda potrà essere presentata solo decorsi due anni dalla data di adozione del provvedimento di cancellazione.

La nuova domanda dovrà essere presentata secondo le modalità previste dall'art. 6 e seguenti delle presenti disposizioni.

L’adozione e la revoca della sospensione, nonché la cancellazione, sono comunicati dalla FIPIC a mezzo posta elettronica certificata.

L’operatore economico nei cui confronti è disposta la cancellazione dall’albo fornitori non potrà essere invitato a presentare offerte o ad acquisire commesse nelle procedure di affidamento per le quali la FIPIC si avvale dell’albo fornitori.

ART. 9 SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI, AGGIORNAMENTI, MANTENIMENTO E RINNOVO DELL’ISCRIZIONE

I soggetti iscritti all’albo fornitori e coloro per i quali sia pendente una domanda di iscrizione, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla FIPIC:

a) Non oltre 30 giorni dall’evento, tutte le variazioni rilevanti relative alla loro organizzazione e struttura;
b) Non oltre 10 giorni dall’evento, ogni circostanza che incida sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del codice nonché di quelli di ordine speciale dichiarati in sede di iscrizione.

Pertanto, nel caso in cui intervenga una qualsiasi variazione relativa all’istanza precedentemente inviata, l’operatore economico dovrà procedere alla revisione dell’istanza stessa, appostando le modifiche necessarie ed alla trasmissione dei nuovi, eventuali documenti alla FIPIC, unitamente all’istanza modificata.

Terminate le verifiche della nuova istanza e dei nuovi documenti, l’operatore riceverà una nuova comunicazione. Fino a tale comunicazione l’operatore economico sarà momentaneamente sospeso dall’albo fornitori.

L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni comporta l’adozione di un provvedimento di sospensione.

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione, l’operatore economico dovrà effettuare l’aggiornamento e la conferma dei requisiti richiesti con cadenza annuale, ed in particolare entro il 30 aprile di ogni anno.

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini suindicati saranno automaticamente cancellati dall'albo fornitori.

ART. 10 CRITERIO PER LA SCELTA DEL FORNITORE

La scelta tra gli operatori economici iscritti all'albo fornitori da invitare alle singole procedure, indette in applicazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento e dai regolamenti interni, per l'affidamento di contratti, lavori, servizi o attività professionali, avverrà nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in ragione dei criteri che seguono, nell'ambito delle diverse tipologie di lavori, forniture e servizi o attività professionali.

Con riferimento alle singole procedure di affidamento, la scelta degli operatori economici selezionabili, quindi da invitare, nel numero di volta in volta ritenuto necessario, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni, sarà effettuata dalla FIPIC scegliendo, in alternativa, uno dei seguenti criteri:

a) Criterio cronologico, quale scelta in ragione dell'ordine cronologico di iscrizione e con scorrimento sistematico;
b) Criterio del sorteggio, quale scelta casuale.

Da applicare, in ogni caso, ad una lista dei selezionabili (o short list) determinata applicando all'albo degli iscritti nella categoria e sezione di interesse della singola procedura, nel rispetto del principio di rotazione, uno o più dei seguenti vincoli di selezione:

a) Vincolo del plafond;
b) Vincolo dei requisiti;
c) Vincolo del fornitore corrente ed uscente.

In particolare, per la determinazione della short list si procederà, di volta in volta, ad eliminare dalla lista completa degli iscritti alla categoria e sezione gli operatori interessati dai seguenti vincoli di selezione:

a) Vincolo del plafond: si potrà procedere a non inserire nella short list gli operatori economici che, nell'arco degli ultimi tre anni, abbiano già conseguito l'aggiudicazione di almeno 10 contratti per forniture e servizi, ovvero almeno 10 contratti per lavori, o comunque realizzato nell'ultimo triennio un fatturato relativo a prestazioni rese in favore della FIPIC per un importo superiore a € 100.000,00.

 Resta fermo che la FIPIC ha facoltà, laddove, in applicazione di quanto sopra, non venga raggiunto un numero idoneo di operatori selezionabili rispetto al numero minimo richiesto dalla normativa, di derogare la predetta regola modificando il numero dei contratti di riferimento.

b) Vincolo dei requisiti: si potrà procedere a non inserire nella short list gli operatori economici iscritti che non posseggano i livelli minimi di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionali di volta in volta stabiliti in ordine alla partecipazione alla singola procedura di affidamento. In particolare, in caso di adozione del criterio cronologico, la carenza dei livelli minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti, determina lo scorrimento del turno di rotazione in favore del soggetto posto in posizione successiva nell'ordine della categoria merceologica interessata;

c) Vincolo del fornitore corrente ed uscente: si potrà procedere a non inserire nella short list gli operatori economici iscritti che siano stati già precedentemente invitati a procedure di affidamento, che abbiano aggiudicazioni in corso o che, essendo risultati aggiudicatari, abbiano contratti con la FIPIC in corso di esecuzione, nonché l'operatore economico uscente.

Si precisa che, in deroga al principio di rotazione di cui all'art. 36, co. 1, del codice, la FIPIC si riserva la facoltà di procedere ad invitare il contraente uscente previa adeguata motivazione. Il principio della rotazione non si applica in assenza di valide alternative rispetto al bene o servizio oggetto dell'affidamento, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento. Varrà, altresì, a titolo di motivazione circa

l'affidamento o il reinvito dell'operatore uscente, l'affidabilità dello stesso e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Negli affidamenti di importo inferiore ad € 2.000,00 è consentito derogare all'applicazione del presente articolo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella delibera a contrarre od in atto equivalente.

Con riferimento agli incarichi professionali, l'individuazione del professionista cui affidare uno specifico incarico (di importo inferiore ad € 40.000,00) avviene attraverso una valutazione comparativa di almeno due professionisti tra quelli iscritti all'albo fornitori che esercitino la propria attività nel settore di interesse, tenendo conto della particolare esperienza e competenza professionale maturata rispetto alla specifica questione oggetto dell'incarico e, in particolare, dei seguenti elementi:

- Qualificazione professionale;
- Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
- Competenze risultanti dai curricula e da eventuali ulteriori documenti prodotti;
- Eventuali ulteriori elementi applicabili alle singole fattispecie.

Ferme le ulteriori ipotesi di legge, la FIPIC può procedere al conferimento di un incarico professionale di importo inferiore ad € 40.000,00 in via diretta, previa motivazione e senza valutazione comparativa a soggetti iscritti all'albo fornitori.

In ogni caso, per gli incarichi di consulenza ed assistenza di carattere continuativo in cui rivesta particolare rilevanza l'elemento intellettuale della prestazione, verificata l'assenza di risorse interne alla FIPIC che possano sopperire agli specifici bisogni declinata dalla stessa, si può procedere ad affidamento esterno, senza ricorso all'albo fornitori né agli ulteriori criteri per la scelta del professionista.

ART. 11 PUBBLICITA'

L’avviso di iscrizione all’albo fornitori è pubblicato sul sito internet della FIPIC, www.federipic.it, nella sezione “federazione trasparente”.

La FIPIC si riserva di pubblicare avvisi sul proprio sito, nella sezione suindicata, per sollecitare l’iscrizione di nuovi fornitori ogni qualvolta necessiti di procedere a nuove abilitazioni in base alle diverse tipologie di lavori, forniture o servizi.

Le modifiche delle categorie merceologiche dell’albo fornitori, o l’inserimento di nuove categorie di qualificazione, saranno, altresì, rese note mediante avviso sul sito internet della Federazione.

ART. 12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016\679 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali dei candidati all’iscrizione saranno trattati esclusivamente per l’inserimento nell’albo fornitori della FIPIC. Ciò consente al fornitore, previa qualifica ai sensi delle presenti disposizioni, di partecipare alle procedure previste per l’approvvigionamento di beni, servizi e lavori della FIPIC e per i relativi adempimenti previsti dalla legge.

I dati personali saranno trattati da FIPIC, con sede in Roma alla via di Quarto Peperino, 22, in qualità di Titolare del trattamento, nel pieno rispetto degli obblighi di certezza, liceità e riservatezza e di tutte le disposizioni contenute nel DDPR e, in generale, nella normativa applicabile in tema di privacy e protezione dei dati, unicamente per l’iscrizione del fornitore nell’albo dei fornitori e per l’esecuzione dei rapporti contrattuali che, eventualmente, intercorreranno tra la FIPIC e l’operatore economico.

Il trattamento dei dati, comprese tutte le operazioni di trattamento o ad esse connesse o ad esse conseguenti, avverrà secondo le modalità di cui all’allegata informativa che l’operatore, all’atto dell’iscrizione all’albo, dovrà allegare all’istanza debitamente sottoscritta.

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI

L’iscrizione all’albo fornitori non determina la costituzione di alcun rapporto giuridico con la FIPIC e neppure alcuna situazione, anche mediata, di affidamento in capo agli operatori economici iscritti.

Con la procedura descritta nelle presenti disposizioni, non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all’attribuzione di punteggi.

La FIPIC si riserva, in ogni momento, di modificare e\o integrare le presenti disposizioni, dandone comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul sito internet sopra specificato, ed agli operatori iscritti mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, solo nell'ipotesi di diretto interesse alla modifica od all'integrazione.

ART. 14 NORMA DI COORDINAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti interni alla FIPIC vigenti in materia.

ART. 15 ENTRATA IN VIGORE

Le presenti disposizioni entreranno in vigore dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet della FIPIC.